



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n° P 810 / 4101 sott. 72/C.1 (21).4
Allegati: n° 1

Roma, 2 LUGLIO 2003

**-AI SIGG. ISPETTORI REGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

**-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI**

OGGETTO: Note inerenti chiarimenti in materia di prevenzione incendi - Trasmissione per via informatica.

Con riferimento alla lettera-circolare prot. n. P810/4101 sott. 72 C1(21) del 2 agosto 2000, ed al fine di proseguire nell'opera di massima diffusione delle informazioni utili per l'espletamento dell'attività di prevenzione incendi, si trasmette in allegato l'elenco delle note di chiarimento di interesse generale predisposte da questa Direzione sulla base dei quesiti formulati sia dagli Uffici periferici del C.N.VV.F. che da Enti, Associazioni e privati.

Tali note sono disponibili tramite il servizio di posta elettronica operante con il sistema "interbusiness".

Pertanto, ciascuna sede periferica potrà accedere direttamente ai file relativi alle note in argomento con le usuali procedure informatiche.

Resta fermo l'invio su supporto cartaceo delle risposte alle sedi che hanno formulato i quesiti, come pure la trasmissione di circolari e di lettere circolari.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Note di risposta a quesiti emesse dall'Area Prevenzione Incendi

DATA	N. PROTOCOLLO	OGGETTO
29 maggio 2002	P523/4108 sott.22/32	D.M. 1 febbraio 1986, punto 3.8.0 – Pendenza dei pavimenti
28 novembre 2002	P1107/4109 sott. 44/C.6	Locali di pubblico spettacolo destinati a trattenimenti ed attrazioni varie – Utilizzo di tendoni omologati.
18 dicembre 2002	P1493/4122 sott.46	D.M. 18 settembre 2002 – Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti.
24 dicembre 2002	P1465/4122 sott. 46	Decreto 18 settembre 2002 pubblicato su G.U. n. 227 del 27 settembre 2002 – Richiesta chiarimenti.
17 febbraio 2003	P118/4135 sott. 5	Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.
17 febbraio 2003	P1545/4105 sott. 92/B	Impianti di distribuzione metano uso autotrazione – Sostituzione comandi manuali con erogatori automatici – Quesito.
5 marzo 2003	P215/4122 sott. 46	D.M. 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie - Quesito
26 marzo 2003	P343/4101 sott. 106/53	Residenze religiose – Quesito in materia antincendio.
10 aprile 2003	P366/4122 sott. 46/Bis	D.M. 18 settembre 2002 p.to 18.3 – Quesito.
10 aprile 2003	P368/4108 sott. 22/22	Parcamento dei veicoli a GPL nei garage interrati – Condizioni di sicurezza delle autorimesse – Quesito.
10 aprile 2003	P436/4122 sott. 46/Bis	D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2 comma 2 – Chiarimento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P523/4108 sott. 22/32

Roma, 29 maggio 2002

OGGETTO: D.M. 1° febbraio 1986, punto 3.8.0. – Pendenza dei pavimenti. –

In relazione al quesito posto inerente la problematica di cui all'oggetto, si riporta di seguito l'avviso dello scrivente Ufficio.

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è finalizzata al soddisfacimento di un duplice ordine di esigenze: quello proprio attinente al campo della prevenzione incendi e quello della salvaguardia delle acque di scarico da possibili fonti di inquinamento.

Da un'attenta lettura del punto in questione, si rileva che le misure dallo stesso prescritte trovano la loro ragione tecnica e prevenzionistica negli ambiti spaziali in cui i residui di sostanze grasse ed oleose sono presenti in quantitativi superiori ai trascurabili residui normalmente diffusi nell'autorimessa e per la cui bonifica il decreto rinvia alle norme di esercizio di cui al punto 10.5.

Il testo normativo, infatti, fa espresso riferimento alle "acque residue", e queste ultime, per essere caratterizzate come tali, debbono necessariamente costituire sostanza rimanente di un processo posto in essere da un'azione che, nella fattispecie, non può che essere un'operazione di lavaggio (asportazione meccanica).

La prescrizione di cui al punto 3.8.0. del D.M. 1° febbraio 1986 è pertanto da intendersi limitata a quelle particolari aree dell'autorimessa ove, in conseguenza delle operazioni che vi si svolgono – come, ad esempio, riparazioni meccaniche e/o interventi di lavaggio -, si determinano sui pavimenti consistenti e concentrati depositi residuali e spandimenti di sostanze derivate dagli idrocarburi.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P1107/4109 sott. 44/C.6

Roma, 28 novembre 2002

OGGETTO: Locali di pubblico spettacolo destinati a trattenimenti ed attrazioni varie – Utilizzo di tendoni omologati. –

In relazione a quanto rappresentato da codesti Uffici con le note che si riscontrano in ordine all'utilizzo di tendoni per lo svolgimento, anche a carattere permanente, di attività di trattenimento ed attrazioni varie, si fa presente che questo Ufficio, su analoghi quesiti pervenuti negli ultimi tempi da più fonti, si è espresso in senso favorevole trattandosi di strutture ricomprendibili nella generale fattispecie dei teatri tenda per i cui requisiti di sicurezza si rimanda a quanto all'uopo previsto dal D.M. 19 agosto 1996.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P1493/4122 sott. 46

Roma, 18 dicembre 2002

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002. – Richiesta di chiarimenti in merito alle caratteristiche di reazione al fuoco dei mobili imbottiti. –

Con riferimento al quesito posto in merito ai mobili imbottiti per i quali devono essere comprovati i requisiti di reazione al fuoco previsti al punto 3.2, comma 1, lettera e), del D.M. 18 settembre 2002, si precisa che i manufatti rientranti tra i presidi medico-chirurgici (quali ad esempio lettini e poltrone per visite e cure, materassi e cuscini specifici per riabilitazione e cure fisioterapiche, ecc.) non sono da considerarsi ricompresi tra i materiali per i quali è richiesta la classe 1 IM.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P1465 / 4122 sott. 46

Roma, 24 dicembre 2002

OGGETTO: Decreto 18 settembre 2002 pubblicato su G.U. n. 227 del 27 settembre 2002 –
Richiesta chiarimenti.-

Con riferimento ai chiarimenti richiesti con la nota indicata a margine, si ritiene che le strutture sanitarie esistenti regolamentate al Titolo IV del D.M. 18 settembre 2002 ed aventi superficie superiore a 500 m², devono essere adeguate alle disposizioni previste al Titolo III del citato decreto entro 5 anni dall'entrata in vigore dello stesso.

Per quanto riguarda invece le strutture sanitarie con superficie non eccedente i 500 m², le misure previste al punto 18.2 devono essere osservate a partire dalla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P118/4135 sott. 5

Roma, 17 febbraio 2003

OGGETTO: Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti. –

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando significando che, nel caso in specie, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P1545/4105 sott. 92/B

Roma, 17 febbraio 2003

OGGETTO: Impianti di distribuzione metano uso autotrazione. – Sostituzione comandi manuali con erogatori automatici. QUESITO. –

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con le valutazioni di codesto Comando, significando che, nel caso in specie, le modifiche apportate (sostituzioni comandi manuali con erogatori automatici) non sono da ritenersi modifiche sostanziali.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P215/4122 sott. 46

Roma, 5 marzo 2003

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002 sulle strutture sanitarie. – Quesito. –

Con riferimento al quesito trasmesso, si condivide il parere di codesto Ispettorato ritenendo che, nel caso in specie, poiché il progetto della struttura sanitaria è stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002, non è richiesto alcun adeguamento, in analogia a quanto previsto all'art. 4, comma 2, del citato decreto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

Prot. n. P343 / 4101 sott. 106/53

Roma, 26 marzo 2003

OGGETTO: Residenze religiose – Quesito in materia antincendio.-

In relazione a quanto rappresentato con la nota cui si risponde, si fa presente, come per altro indicato nella circolare n. 14 del 28 maggio 1985 che le comunità religiose non rientrano fra le attività, di cui al D.M. 16 febbraio 1982, soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Premesso quanto sopra si chiarisce che l'incremento del numero di presenze di religiosi in alcuni periodi dell'anno non incide sulla assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi di tali strutture che continuano a mantenere la caratteristica di comunità religiose.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P366/4122 sott. 46 BIS

Roma, 10 aprile 2003

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002 p.to 18.3 – Quesito. –

Con riferimento al quesito posto con la nota indicata a margine, si chiarisce che per le strutture sanitarie di cui al punto 18.3 dell'allegato al D.M. 18 settembre 2002 devono essere applicate, in linea generale, l'insieme delle prescrizioni riportate ai Titoli II o III, a seconda che si tratti di attività di nuova costruzione o esistenti.

Il richiamo alle aree di tipo "C" deve pertanto essere inteso nel senso che, qualora nell'ambito delle disposizioni previste ai suddetti Titoli, ci sia un esplicito riferimento alla classificazione di cui al punto 1.2, devono prendersi in considerazione le misure previste per le aree di tipo "C". Una diversa interpretazione porterebbe infatti ad escludere, per le attività di che trattasi, l'osservanza di requisiti essenziali ai fini della sicurezza antincendio (quali ad esempio resistenza al fuoco, reazione al fuoco, misure per l'esodo ecc.) e ciò risulterebbe, peraltro, incongruente con quanto la norma richiede al punto 18.2 per le strutture fino a 500 m², caratterizzate da un livello di rischio inferiore.

In merito al secondo quesito, si chiarisce che i requisiti di ubicazione di cui al punto 2 del Titolo II, devono essere integralmente osservati fatto salvo quanto espressamente consentito dal punto 18.1 per quanto attiene alla ubicazione delle strutture interessate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P368/4108 sott. 22/22

Roma, 10 aprile 2003

OGGETTO: Parcheggio dei veicoli a GPL nei garage interrati – Condizioni di sicurezza delle autorimesse. - Quesito. -

Con riferimento ai chiarimenti richiesti si forniscono le seguenti precisazioni.

Le autorimesse fino a 9 posti auto, realizzate in data successiva all'emanazione del D.M. 1° febbraio 1986, devono essere realizzate e gestite in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico al citato decreto (ad eccezione del punto 3 che si riferisce ad autorimesse con capacità di parcheggio superiore a 9 autoveicoli), sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività che, nel caso di edifici destinati a civile abitazioni, si identifica, generalmente, nella figura dell'Amministratore del condominio.

L'attestazione di tale rispondenza potrà essere richiesta dagli interessati allo stesso Amministratore, non essendo le autorimesse fino a 9 posti auto soggette al rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte dei Comandi VV.F..

Relativamente al secondo quesito, si concorda nel ritenere che le misure di prevenzione incendi emanate con D.M. 20 novembre 1981, possano considerarsi equivalenti, ai fini della sicurezza antincendio, alle disposizioni di cui al successivo D.M. 1° febbraio 1986, anche ai fini del parcheggio degli autoveicoli alimentati a G.P.L..

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA DIFESA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI

PROT. n° P436/4122 sott. 46/Bis

Roma, 10 aprile 2003

OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2 comma 2 – Chiarimento. –

In relazione al quesito posto dalla S.V. con la nota che si riscontra, si conferma che quanto prescritto dal comma 2 del punto 5.4.2 del D.M. 18 settembre 2002, trova applicazione nei casi in cui l'installazione dei gruppi frigoriferi sia prevista all'interno degli edifici, con ciò significando che non sussiste alcun divieto normativo alla installazione di detti gruppi, qualora all'uopo predisposti, all'aperto sui terrazzi di copertura.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ferraro)